

Secondo il giudice comunitario, l'assenza di fini di lucro non esclude, di per sé, che le associazioni di volontariato, che garantiscono servizi di trasporto d'urgenza e di trasporto di malati, esercitino attività economica in concorrenza con altri operatori e costituiscano perciò imprese ai sensi del Trattato CE (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 119). Senza negare l'importanza sociale delle attività di volontariato, si deve necessariamente constatare che l'assenza di fini di lucro non esclude che siffatte associazioni esercitino un'attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del Trattato relative alla concorrenza (cfr. Corte di Giustizia CE 16 novembre 1995, causa C-244/94, *Fédération française des sociétés d'assurance*, Racc. pag. I-4013, punto 21; 12 settembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-C-C-184/98, *Pavlov*, Racc. pag. I-6451, punto 117, nonché 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-C-355/01, *AOK Bundesverband*, Racc. pag. I-2493, punto 49). Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, entità come le organizzazioni sanitarie che garantiscono la fornitura di servizi di trasporto d'urgenza e di trasporto di malati devono essere qualificate imprese ai sensi delle norme di concorrenza previste dal Trattato (sentenza 25 ottobre 2001, causa C-475/99, *Ambulanz Glöckner*, Racc. pag. I-8089, punti 21 e 22). Ne deriva che le associazioni interessate possono esercitare un'attività economica in concorrenza con altri operatori. La circostanza che, a seguito del fatto che i loro collaboratori agiscono a titolo volontario, tali associazioni possano presentare offerte a prezzi notevolmente inferiori a quelli di altri offerenti non impedisce loro di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici previste dalla direttiva 92/50. Al riguardo, occorre anche ricordare che, per definire l'ambito di applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici, la Corte di Giustizia CE ha sancito un'interpretazione estensiva della nozione di appalto pubblico che include qualsiasi forma di accordo o convenzionamento, compresi gli accordi quadro. Tale interpretazione estensiva della nozione di appalto pubblico si impone per evitare che gli operatori eludano gli obblighi fissati dalle direttive in materia di appalti pubblici. Essa è, peraltro, confermata, per quanto riguarda gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, dalle disposizioni della direttiva 2004/18.